



**CONVENZIONE PER LA PUBBLICA DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI DA PARTE DI CIRCOLI E ASSOCIAZIONI
RICREATIVE E CULTURALI AFFILIATE AD ACLI ARTE E SPETTACOLO**

tra

Acli Arte e Spettacolo, con sede in Via G. Marcora, 18/20, 00153, Roma, nella persona del suo Vice Presidente Vicario Tania Borelli (nel seguito "ACLI A. S.")

e

SCF S.r.l., con sede in Via Leone XIII, 14, 20145 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12925820156, in persona del suo Presidente Dott. Enzo Mazza (nel seguito "SCF");

infra congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE:

- a) ACLI A.S. è un'Associazione di promozione sociale artistico-culturale, educativa e ricreativa, promossa dalle Acli con l'obiettivo di promuovere la diffusione delle attività di utilità sociale e culturale;
- b) SCF è una società istituita al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai fonogrammi e videomusicali di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro apposito mandato; SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come *infra* definiti);
- c) in forza della Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modifiche (nel seguito "L.d.A.") l'esercizio dei diritti di utilizzazione di cui agli artt. 72, 73 e 73 bis L.d.A., è consentito solo previo pagamento ai produttori degli stessi di un compenso, comprensivo della quota prevista a favore degli artisti interpreti esecutori;
- d) le Parti intendono determinare l'ammontare dei compensi dovuti ex artt. 73, 73bis e 72, lett. a) L.d.A. per le utilizzazioni dei Fonogrammi del Repertorio da parte delle associazioni e circoli culturali e ricreativi affiliate a ACLI A.S.. (infra congiuntamente le "Associazioni Affiliate")


Tutto ciò premesso, così da formare parte integrante e dispositiva del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nella presente convenzione (nel seguito la "Convenzione") le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

"**Struttura**" – indica la struttura nella quale le Associazioni Affiliate svolgono la propria attività;

"**Corsi**" – indica l'attività didattica organizzata dalle Associazioni Affiliate a completamento della quale vengano diffusi Fonogrammi del Repertorio;



“Fonogramma” - indica qualunque fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia.

“Mandanti” - indica i soggetti titolari in via originaria o derivativa dei diritti di utilizzazione dei Fonogrammi e/o Videomusicali previsti dagli artt. 72, 73 e 73bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (nel seguito “L.d.A.”), che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell’elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: www.scfitalia.it;

“Musica d’Ambiente” – indica la musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo all’attività propria delle Associazioni Affiliate;

“Repertorio” - indica tutti i Fonogrammi e i Videomusicali i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in virtù del mandato conferitogli;

“Saggio” – indica l’evento organizzato dalle Associazioni Affiliate a conclusione di un Corso e ad esso connesso;

“Territorio” – indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano;

“Videomusicali” - indica ogni sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai produttori fonografici e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per la sua diffusione in pubblico, e considerata nella sua specifica individualità;

ART. 2 – OGGETTO CONVENZIONE

SCF, a fronte del pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3, concede, limitatamente al Territorio, a ciascuna delle Associazioni Affiliate che sottoscriveranno la “Licenza per la utilizzazione di Fonogrammi da parte di Circoli e Associazioni culturali e ricreative” (All. 2, nel seguito la “Licenza”), i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi:

- a) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73bis L.d.A., il Repertorio mediante la diffusione di Musica d’ambiente all’interno della Struttura;
- b) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73 L.d.A., il Repertorio mediante la diffusione di musica durante i Corsi;
- c) il diritto di comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 73 L.d.A., il Repertorio mediante la diffusione di musica durante i Saggi;
- d) il diritto di riprodurre, ai sensi dell’art. 72 lett. a), con qualsiasi processo di duplicazione (c.d. “diritto di copia”) il Repertorio, al solo scopo di esercitare i diritti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo.

2.2 Ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli qui indicati, è espressamente riservato a SCF ed escluso dalla Convenzione. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, le Associazioni Affiliate non potranno utilizzare il Repertorio per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi (c.d. “diritto di sincronizzazione”). È altresì esclusa dall’accordo la comunicazione al pubblico di Fonogrammi effettuata nei locali della Struttura, ed eventuali aree ad essa pertinenti, adibiti alla somministrazione di bevande e alimenti non riservati esclusivamente ai soci.

ART. 3 – COMPENSO



3.1 – Compenso Musica d'ambiente

A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di cui all'art. 2 lett. a) le Associazioni verseranno a SCF il Compenso annuo calcolato, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella dei Compensi (ALL. 1 – Tabella A "Compenso Musica d'ambiente"), in base al numero complessivo di soci dell'Associazione Affiliata.

3.2 – Compenso Corsi – Musica Necessaria

Relativamente ai Corsi in cui la musica sia complemento necessario dell'attività, a fronte della concessione da parte di SCF del diritto di cui all'art. 2 lett. b) le Associazioni Affiliate verseranno a SCF il Compenso forfetario annuo calcolato, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella dei Compensi (ALL. 1 – Tabella B "Compenso Corsi – Musica Necessaria) in base al numero complessivo di soci dell'Associazione Affiliata.

3.3 – Compenso Corsi – Musica non Necessaria

Relativamente ai Corsi in cui la musica non sia complemento necessario dell'attività (es. nuoto, yoga, arti marziali, basket, volley) le Associazioni Affiliate verseranno a SCF il Compenso forfetario annuo calcolato, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella dei Compensi (ALL. 1 – Tabella B "Compenso Corsi - Musica non Necessaria) in base al numero complessivo di soci dell'Associazione Affiliata.

3.3 – Compenso Saggi

A fronte della concessione da parte di SCF del diritto di cui all'art. 2 lett. c) le Associazioni Affiliate verseranno a SCF il Compenso forfetario annuo indicato nell'allegata Tabella dei Compensi (ALL. 1 – Tabella C "Compenso Saggi") in funzione del fatto che l'accesso del pubblico ai Saggi sia gratuito o a pagamento. Rimane inteso che con il pagamento del Compenso forfetario annuo relativo a Saggi a pagamento, l'Associazione avrà facoltà di organizzare anche Saggi gratuiti.

3.4 – Compenso Riproduzione

Rimane inteso che il compenso corrisposto ai sensi dei precedenti artt. 3.1, 3.2 e 3.3 è da intendersi comprensivo del compenso dovuto ai sensi della concessione in licenza del diritto di cui al precedente art. 2 lett. d) e sono da intendersi così imputabili:

- 1/3 a fronte della concessione in licenza del diritto di riprodurre il Repertorio;
- 2/3 a fronte della concessione in licenza del diritto di comunicare al pubblico il Repertorio;

3.5 – Compenso Aggiuntivo

Al fine di regolarizzare la propria posizione relativamente alle utilizzazioni del Repertorio effettuate nel periodo antecedente il 1° gennaio 2017, le Associazioni Affiliate corrisponderanno a SCF, per ciascun Struttura e per ciascun anno di utilizzo, un compenso aggiuntivo calcolato in base alle tariffe previste per l'anno di sottoscrizione della Licenza indicate nella Tabella dei Compensi.

3.6 Rivalutazione automatica dei Compensi e Regime IVA

Con decorrenza dal primo gennaio 2018, i Compensi di cui alle Tabelle dei Compensi saranno soggetti a rivalutazione annua, in conformità alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con riferimento al mese di settembre dell'anno precedente. I compensi come sopra determinati si intendono IVA esclusa e al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

3.7 Quota AIE

SCF garantisce che il Compenso come sopra definito è comprensivo della quota dovuta dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori (AIE), da versare ad ogni istituto o ente nazionale o internazionale cui compete la gestione dei relativi compensi. SCF manleva le Associazioni Affiliate da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo, con riferimento ai diritti oggetto della Licenza.



ART. 4 – MANLEVA

A fronte del pagamento del Compenso, ed esclusivamente con riferimento al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa relativa alle utilizzazioni oggetto della Licenza e si impegna fin d'ora a manlevare le Associazioni Affiliate dalle eventuali richieste di compensi avanzate dai propri Mandanti con riferimento ai diritti oggetto della Licenza.

ART. 5 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

A fronte della sottoscrizione della Licenza, i Compensi di cui all'art. 3 verranno versati dalle Associazioni Affiliate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte di SCF. Il Compenso di cui all'art. 3.5 verrà versato dalle Associazioni Affiliate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte di SCF. In caso di ritardo nei pagamenti, le Associazioni Affiliate corrisponderanno a SCF un interesse moratorio sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02 senza necessità di preventiva messa in mora.

ART. 6 – DURATA

La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e si intenderà tacitamente rinnovata per successivi periodi di 1 (uno) anno, a meno che non intervenga disdetta che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, originaria o prorogata.


ART. 7 – OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE – MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONOGRAMMI – GARANZIE

Le Associazioni Affiliate che sottoscriveranno la Licenza, si impegnano a comunicare tempestivamente per iscritto a SCF, per tutta la durata della Licenza, l'apertura di nuove Strutture ovvero la chiusura di Strutture preesistenti, la variazione del numero di soci ovvero ogni variazione rispetto alle dichiarazioni effettuate al momento della sottoscrizione della Licenza, con cadenza annuale ed entro il 28 febbraio di ogni anno. In difetto dell'invio dell'elenco di cui sopra SCF sarà legittimata ad emettere fattura in base all'ultimo dato in suo possesso.

Le Associazioni Affiliate si impegnano inoltre ad inviare a SCF la rendicontazione prevista all'art. 4 co. 5 del Decreto Ministeriale "Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" del 17 gennaio 2014 utilizzando il modulo disponibile sul sito www.scfitalia.it.

Le Associazioni Affiliate si impegnano ad utilizzare il Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico – culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti. Le Associazioni Affiliate sollevano SCF ed i Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dalla Licenza.

Qualora intendano avvalersi di fornitori di palinsesti musicali personalizzati (c.d. "Music Providers"), le Associazioni Affiliate si impegnano ad accertarsi preventivamente che questi ultimi abbiano ottenuto da SCF regolare concessione in licenza del diritto di riprodurre Fonogrammi.





ART. 8 – RIDUZIONI

8.1 In ragione della collaborazione prestata da ACLI A.S. per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita dall'Ente, le Associazioni Affiliate che sottoscriveranno la Licenza, beneficeranno di una riduzione sui compensi di cui all'art. 3 che precede così determinata:

- una riduzione del 15% qualora nell'anno solare precedente siano risultate in possesso della Licenza fino a 500 (cinquecento) Associazioni Affiliate;
- una riduzione del 20% qualora nell'anno solare precedente siano risultate in possesso della Licenza un numero di Associazioni Affiliate compreso tra 501 (cinquecentuno) e 1000 (mille);
- una riduzione del 25% qualora nell'anno solare precedente siano risultate in possesso della Licenza un numero di Associazioni Affiliate compreso tra 1501 (millecinquecento uno) e 2500 (duemilacinquecento);
- una riduzione del 30% qualora nell'anno solare precedente siano risultate in possesso della Licenza un numero di Associazioni Affiliate superiore a 2500 (duemilacinquecento);

Per il primo anno di durata della Convenzione le Associazioni Affiliate beneficeranno di una riduzione pari al 20%.

La riduzione di cui al precedente capoverso sarà riconosciuta esclusivamente alle Associazioni Affiliate che, contestualmente alla sottoscrizione della Licenza, forniranno a SCF adeguata documentazione attestante l'affiliazione a ACLI A.S.. A partire dal secondo anno di durata della Licenza la riduzione verrà applicata a condizione che le Associazioni Affiliate inviino a SCF, entro il 28 febbraio di ciascun anno di durata, adeguata documentazione attestante l'appartenenza a ACLI A.S.. In difetto dell'invio della documentazione di cui sopra, lo sconto associativo non verrà applicato.

8.2 In ragione della collaborazione prestata da ACLI A.S. per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita dall'Ente, le Associazioni Affiliate che sottoscriveranno la Licenza entro e non oltre il 31 maggio 2017 potranno, in deroga a quanto previsto al precedente art. 3.7, regolarizzare gli utilizzi del Repertorio effettuati antecedentemente il 1° gennaio 2017 con il pagamento di una sola annualità aggiuntiva, calcolata in base alle tariffe indicate nella Tabella dei Compensi.


Con il pagamento del Compenso Aggiuntivo con le modalità di cui al precedente capoverso, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa inerente le utilizzazioni del Repertorio effettuate anche antecedentemente il 1° gennaio 2017.

8.3 Le riduzioni di cui al presente art. 8 sono alternative e non sono cumulabili con altre riduzioni eventualmente spettanti alle Associazioni Affiliate in ragione dello status di associato anche ad altra Federazione Sportiva od Ente di Promozione Sportiva che abbia sottoscritto una convenzione con SCF.

ART. 9 – OBBLIGHI DI ACLI A.S.

9.1 Al fine di agevolare l'adesione alla Convenzione da parte delle Associazioni Affiliate, ACLI A.S. darà ampia informazione a queste ultime e fornirà ad esse la più completa assistenza al fine di consentire loro un esatto adempimento della Convenzione.

9.2 ACLI A.S. inoltre si impegna ad effettuare, per ogni anno di durata della Convenzione e con le modalità operative che verranno di seguito concordate tra le Parti, attività di promozione del ruolo di SCF, di



informazione sui diritti dei produttori fonografici e di divulgazione delle condizioni di licenza riservate alle Associazioni Affiliate ai sensi della Convenzione, sui seguenti canali:

- a) Sito istituzionale ACLI A.S.;
- b) Magazine interni ACLI A.S.;

9.3 ACLI A.S. concede a SCF la facoltà di utilizzare il marchio istituzionale nell'apposita sezione del sito www.scfitalia.it, al fine di divulgare la sottoscrizione della Convenzione.

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Convenzione è soggetta alla legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione ad essa, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACLI A.S. dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A alla Convenzione), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy. SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali di ACLI A.S. e delle Associazioni Affiliate in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

ART. 12 - CONFORMITÀ ALL'ETICA DEGLI AFFARI

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ACLI A.S. si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell'Allegato B alla presente Convenzione "Conformità all'etica degli affari".

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua clausola sono stati oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Milano, li 7 MARZO 2017

ACLI Arte e Spettacolo
Il Vice Presidente Vicario

SCF S.r.l.
Il Presidente

ALL. 1 – TABELLA DEI COMPENSI

TAB. A - MUSICA D'AMBIENTE

NUMERO SOCI	COMPENSO ANNUO
1 - 100	€ 78,92
101 - 200	€ 98,90
201 - 300	€ 118,88
301 - 500	€ 138,86
501 - 1000	€ 168,83
OLTRE 1000	€ 198,80

TAB. B - CORSI

NUMERO SOCI	COMPENSO ANNUO / MUSICA NECESSARIA	COMPENSO ANNUO / MUSICA NON NECESSARIA
1 - 100	€ 118,88	€ 58,94
101 - 200	€ 148,85	€ 74,93
201 - 300	€ 198,80	€ 98,90
301 - 500	€ 278,72	€ 138,86
501 - 1000	€ 418,58	€ 208,79
OLTRE 1000	€ 628,37	€ 314,69

TAB. C - SAGGI

TIPOLOGIA	COMPENSO ANNUO
Gratuito	€ 49,95
Non Gratuito	€ 98,90



Allegato A

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), presente anche sul web all'indirizzo www.scfitalia.it.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy, di seguito, CP), desideriamo informarLa circa le modalità di trattamento dei dati da noi effettuate e dei diritti che, in quanto soggetto interessato, Le spettano.

Titolare del Trattamento è SCF S.r.l. (di seguito, SCF), Via Leone XIII 14, 20145 Milano.

Tutti i dati personali da Lei forniti a SCF, ovvero altrimenti acquisiti preventivamente ed in costanza di rapporto contrattuale, sono trattati in forma elettronica e cartacea, tramite responsabili ed incaricati debitamente autorizzati, nei limiti necessari al servizio di amministrazione dei diritti connessi svolto da SCF e per i pagamenti dei compensi richiesti agli artt. 72, 73 e 73 bis della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). Rientrano tra gli scopi del trattamento l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie (per cui il conferimento è obbligatorio) e lo svolgimento delle attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale (per cui il conferimento è facoltativo, ma necessario per la conclusione e prosecuzione del rapporto, che in caso di Suo rifiuto non potrà essere concluso o proseguito). I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione: - a soggetti cui la legge, regolamenti o normative comunitarie attribuiscono tale facoltà di accesso; - alle società che hanno affidato a SCF la gestione dei loro diritti, che potranno consultare i dati tramite accesso riservato al nostro sito internet (limitatamente a: ragione sociale; indirizzo; emittente; tipo di contratto); - a società, enti o consorzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto alla amministrazione dei diritti connessi da parte di SCF, quali ad esempio istituti di credito, società che svolgono servizi di consulenza, elaborazione o postalizzazione, società di recupero crediti. Tali soggetti operano quali Responsabili o autonomi Titolari e un loro elenco aggiornato è a disposizione presso la nostra sede. Per garantirLe una adeguata visibilità, i dati relativi alla Sua attività (limitatamente a: ragione sociale o nome e cognome; *link* al Suo sito, ove presente) saranno resi disponibili senza restrizioni – salvo Suo dissenso - tramite il nostro sito www.scfitalia.it. Ove non desideri tale servizio, può segnalarlo in ogni momento: il riferimento sarà cancellato senza pregiudizio per il rapporto contrattuale con SCF. Rientrano fra i Suoi diritti (art. 7 CP) l'accesso, l'aggiornamento e l'integrazione dei Suoi dati, nonché la loro cancellazione o blocco, nel caso di trattamento effettuato in violazione di legge. Può in ogni momento opporsi: - per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano, pur pertinenti allo scopo della raccolta; - in ogni caso, nell'ipotesi di finalità di comunicazioni o ricerche di mercato. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile del Trattamento, presso SCF, Via Leone XIII 14, 20145 Milano, telefonando allo 02-4654751, mandando un fax al n. 02-46547500 o inviando una mail a info@scfitalia.it (all'attenzione del Responsabile del Trattamento per i dati personali).

Allegato B

Conformità all'etica degli affari

1. Con il presente articolo Accli Arte e Spettacolo (di seguito, per brevità, indicato come "Controparte") si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il "Decreto"). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di SCF S.r.l. (di seguito, per brevità, il "SCF") e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società ai sensi del Decreto (il "Modello") e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce al SCF che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà conseguirne la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ.. Pertanto, SCF avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare a SCF.